

PARTE SECONDA E TERZA
Contabilità e Tariffe

RACCOLTA

DI

DISPOSIZIONI DI MASSIMA

PER

LE AMMINISTRAZIONI FINANZIERE

DI SICILIA

per l'anno 1857



PALERMO

Tipografia di Bernardo Virzi
Via Cintorinari dirimpetto S. Francesco

1858

PARTE SECONDA

Contabilità ed amministrazione della telegrafia elettrica.

ART. 1. In ogni stazione il capo potrà essere rimpiazzato da un ufficiale, che sarà indicato, che avrà la graduazione di vice-capo.

In caso di assoluta necessità, da contestarsi, il capo ed il vice-capo potranno essere rimpiazzati da un uffiziale emplice.

ART. 2. Il lavoro di scrittura sarà diviso fra tutti gl'impiegati amministrativi della stazione.

ART. 3. La cassa sarà di dritto affidata al capo della stazione. Nondimeno il real Governo potrà delegare per questo servizio un semplice uffiziale.

ART. 4. Alla spedizione i dispacci si scriveranno nel protocollo e nel registro di partenza, ed alla ricezione nel protocollo e nei registri di arrivo dal Continente e dall'Isola, secondo le norme delle presenti disposizioni, e dei modelli approvati.

ART. 5. Il denaro che si riscuoterà dagl'immittenti de' dispacci sarà pagato all'uffiziale che funziona da capo-stazione, il quale dovrà firmare la carta di cautela, che si stacca dal protocollo; e similmente al medesimo saranno consegnati i valori per numerario, cioè gli ordinativi di pagamento delle autorità, che son facultate a servirsi della telegrafia elettrica, per la corrispondenza con l'estero, e che non vorranno pagarne il costo immediatamente.

ART. 6. L'uffiziale funzionante da capo-stazione dovrà fare i versamenti al cassiere (qualora non sia egli stesso) immediatamente, se il medesimo si troverà nella stazione, o al suo giungere, se trovasi assente. Il cassiere ne rilascerà quietanze. Il cassiere s'intenderà responsabile di tutte le riscossioni notate nel protocollo di entrata, senza che possa allegare non averlo riscontrato nel rilasciare le quietanze delle somme versate.

ART. 7. Se il cassiere trovasi funzionante da capo-stazione, s'intenderà responsabile in conseguenza della firma, che dovrà apporre nel protocollo sotto di quella del trasmittente.

ART. 8. In caso di rimborso delle somme pagate , le carte di cautela restituite resteranno presso il cassiere, il quale sarà responsabile d'ogni irregolarità del rimborso, salvo che non la faccia rilevare immediatamente ai superiori. Dal protocollo potrà sempre rilevare le operazioni avvenute durante la sua assenza dalla stazione.

ART. 9. Le partite annotate nel registro di partenza, s'intenderanno tutte riscosse , e ritenute, meno quella degl'introiti fatti in altre stazioni, che si notano per sola memoria nel registro anzidetto.

ART. 10. I versamenti de' cassieri avranno luogo in ogni cinque giorni nelle casse de' percettori de' comuni, ne' quali son site le stazioni.

ART. 5. Il versamento sarà constatato con borderò, simile al modello già all'uopo approvato, che dovrà esser firmato, tanto dal cassiere, quanto dal capo-stazione , quando la cassa sia affidata ad un ufficiale.

ART. 12. Di tale borderò una copia resterà al cassiere , e due o tre resteranno all'agente della percezione, secondo che sarà ricevitore ,

o percettore, dovendo a cura dei medesimi essere trasmessa una alla tesoreria generale.

Il tesoriere generale terrà a conto a parte in una speciale madrefede tutti gl'introiti provenienti dalla telegrafia elettrica.

ART. 13. I ricevitori distrettuali e provinciali comprenderanno i versamenti de' cassieri della telegrafia elettrica nel foglio generale delle riscossioni fatte nello interesse del regio erario.

ART. 14. Ogni capo-stazione dovrà inviare il dì primo di ogni mese muniti di sua firma all'incaricato del servizio contabile della telegrafia presso il dipartimento delle finanze del real Ministero :

Gli estratti dei registri di partenza e di arrivo, i tronchi de' protocolli di arrivo, i dispacci originali di partenza pel mese precedente.

Il dì 16 del mese dovranno inviare i dispacci originali di arrivo del mese precedente. I protocolli dovranno restare un anno nella stazione dopo che sono chiusi.

ART. 15. I cassieri dovranno dare il conto di loro gestione alla gran Corte de' Conti.

ART. 16. Un particolare regolamento provvederà al modo di controllare le operazioni delle contabilità delle stazioni, e di liquidare il dare ed avere verso il Continente.

ART. 17. È vietata qualunque spesa nelle stazioni senza superiore autorizzazione.

ART. 18. Le strisce di carta per la impressione dei segni delle macchine telegrafiche saranno consegnate in ciascuna stazione all'uffiziale tecnico più elevato in grado, in quella quantità che verrà precisata secondo la esperienza del consumo mensile di ciascuna stazione.

Prima della consegna sarà ogni striscia vidimata alle due estremità da un funzionario che il real Governo sarà per delegare, e provvisoriamente dallo incaricato della direzione del servizio contabile della telegrafia elettrica in questo real Ministero.

ART. 19. Per aversi un' esatta controllazione tra il consumo e le forniture, sarà tenuto in ogni stazione un registro, nel quale verrà notata la quantità delle ultime nel momento della ricezione, e sarà preso notamento della quantità

del primo a misura delle restituzioni, le quali in linea provvisoria saranno fatte direttamente all'incaricato del servizio contabile, di cui parlasi nell'articolo precedente.

Il notamento che avrà luogo nel registro per le ricezioni e per le restituzioni, sarà firmato dall'uffiziale tecnico e dal capo-stazione.

La trasmissione e la restituzione tra le stazioni, e lo incaricato del servizio contabile sarà fatta in plichi suggellati, la cui apertura o suggellazione sarà eseguita nelle stazioni alla presenza dell'uffiziale tecnico di maggiore grado e del capo-stazione.

ART. 20. Le strisce restituite dalle stazioni saranno conservate con ordine progressivo, e con distinzione di stazione a stazione in un particolare archivio affidato provvisoriamente nel real Ministero allo incaricato del servizio contabile.

ART. 21. In tutti i casi in cui sarà necessario procedere alla verifica di una quantità di carta restituita da una stazione, sarà questa praticata con l'intervento di un uffiziale tecnico che verrà all'uopo delegato. Dei risultati della verifica sarà redatto analogo processo verbale.

ART. 22. Il regio delegato provvisoriamente, e tutt'altri funzionari che potranno essere in avvenire incaricati della direzione o ispezione del servizio elettro-telegrafico, si occuperanno, fra l'altro, nelle visite delle stazioni, della verifica e della controllazione tra le forniture ed i consumi delle strisce di carte in rapporto alle indicazioni contenute nel registro, ed osservando qualunque inconveniente, ne faranno rapporto, prendendone anche nota nel registro suddetto.

PARTE TERZA

Tariffa per la trasmissione dei dispacci elettro-telegrafici.

ART. 1. Nessun dispaccio, fuori quelli diplomatici e governativi, può contenere più di cento parole.

ART. 2. I dispacci governativi spediti dalle autorità indicate nello articolo 56 della parte prima delle presenti disposizioni, circoleranno in franchigia nello interno dell'Isola; e similmente

saranno esenti da tassa le segnalazioni nello interesse del servizio della telegrafia elettrica.

ART. 3. Un dispaccio sino a 25 parole pagherà grana 30 allorchè sarà diretto alla stazione immediata nell'Isola stessa.

Pagherà grana 40 allorchè sarà diretto a qualsiasi altra stazione dell'Isola.

Un dispaccio da 26 a 50 parole pagherà grana 50 nel primo caso, e grana 70 nel secondo.

Un dispaccio da 51 a 100 parole pagherà grana 90 nel primo caso, e ducato uno e grana 30 nel secondo.

ART. 4. I dispacci trasmessi nel Continente da qualsiasi stazione dell'Isola pagheranno grana 40, grana 70, e ducato 1 e grana 30, secondo che saranno da 1 a 25, da 26 a 50, da 51 a 100 parole.

ART. 5. Ogni parola non potrà contenere più di sette sillabe, ed il sopravanzo costituirà altra parola.

Ogni lettera dell'alfabeto che stia isolata si calcolerà per una parola.

I numeri sino a cinque cifre si calcoleranno per una parola.

Ogni cifra isolata si calcolerà per una parola.

Ogni segno che, non potendosi riprodurre telegraficamente dovrà esprimersi con parole, si valuterà per una sola parola.

La punteggiatura tramezzata alle cifre, sarà valutata, ritenendosi ogni segno come cifra.

Le parole composte i cui elementi si riuniscono con tratti di unione, saranno valutate tante parole quante sono le componenti.

Ogni numero scritto con parole in italiano, sarà calcolato per una parola, salvo la valutazione delle sillabe, per esempio, *ottantaquattro* sarà una parola; in francese però i numeri composti saranno valutati tante parole quanti sono i componenti, per esempio *quatre-vingts* saranno due parole.

Nelle frazioni scritte con cifre, il tratto di unione sarà valutato come cifra, per esempio. $330 \frac{1}{4}$ saranno due parole.

Nei dispacci scritti interpellatamente in cifre ed in linguaggio ordinario, la valutazione delle cifre si farà raccogliendo il numero totale delle cifre medesime e, dividendo per cinque, il ri-

sultato indicherà il numero delle parole da tassarsi, ed il sopravanzo minore di cinque cifre sarà pure valutato una parola.

ART. 6. Pei dispacci di Stato diretti alla Sicilia, la collazione sarà di obbligo.

Il dritto di collazione sarà un terzo della tassa.

Il dritto dello avviso di ricapito sarà la quarta parte della tassa.

Per la partecipazione a più persone dello stesso dispaccio nel comune medesimo, si pagherà un dritto di grana 10 per persona.

Per la partecipazione per via di posta si pagherà grana 20 per dispaccio allorchè la partecipazione sarà chiesta dall'interessato.

Per la partecipazione dello stesso dispaccio a più stazioni si farà pagare unica tassa fino al luogo di deviazione delle varie partecipazioni, e da quel luogo ogn'una delle medesime pagherà la tassa corrispondente a partire dal luogo anzidetto.

Così per la partecipazione di un dispaccio di 25 parole da Palermo a Termini e Cefalù, si dovrà pagare grana 30, più grana 30, cioè

grana 60 : per la partecipazione di un dispaccio da Palermo a Termini e Milazzo, si dovrà pagare grana 30, più grana 50, cioè grana 80.

ART. 7. Nella valutazione della tassa di un dispaccio si terrà presente, che sono esenti da tassa, le parole aggiunte dall'ufficio telegrafico nello interesse del servizio, per esempio, *numero del dispaccio, via, parole, ora della presentazione, collazionatura pagata, risposta pagata, notificata la spesa occorsa per posta, o altro mezzo di comunicazione.*

ART. 8. Per le competenze de' vari Stati del Continente nelle spedizioni dei dispacci, si terranno presenti le singole norme raccolte nella copia delle tariffe generali di Europa, di cui ogni stazione sarà provveduta, al margine delle quali non potrà essere notata alcuna innovazione, senza una precedente autorizzazione.

Palermo, il 25 aprile 1857.

Il Luogotenente generale

Firmato — CASTELCICALA.

